



Ordinanza

concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1^{bis} e 3 nonché 106 capoversi 1,
6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell'Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;
- b. le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

² Essa si applica ai motoveicoli di cui all'articolo 14 lettere a e b dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all'articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all'articolo 18 lettere a e b OETV.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L'esame d'immatricolazione, l'esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall'OETV³.

RS 741.414

¹ RS 741.01

² RS 741.41

³ RS 741.41

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 4 Normative internazionali

¹ Gli atti normativi dell'UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell'allegato 2 OETV⁵.

² Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE⁶, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell'allegato 2 OETV.

³ Per l'applicazione delle normative internazionali elencate nell'allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d'immatricolazione è determinante la data dell'importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L'allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

¹ Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di conformità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell'allegato 2 sono riconosciuti.

² Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:

- a. i tipi di veicoli di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;
- b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull'acqua o nell'aria;
- c. veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV⁷) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).

Art. 7 Esigenze tecniche

¹ Nell'allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all'articolo 1 capoverso 2.

⁴ RS 741.511

⁵ RS 741.41

⁶ I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente sul sito web dell'UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all'Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

⁷ RS 741.41

² Il capoverso 1 non si applica a:

- a. veicoli di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013;
- b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull'acqua o nell'aria;
- c. tipi di veicoli di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l'OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un'omologazione UE ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell'OETV⁸.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 settembre 1998⁹ concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁸ RS 741.41

⁹ RU 1998 2487, 2000 2403, 2002 3184, 2003 1824, 2009 5803, 2012 1919, 2015 509

Allegato 1
(art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

UE	Svizzera
motociclo a due ruote (L3e)	motoveicolo (art. 14 lett. a OETV ¹⁰)
motociclo a due ruote con sidecar (L4e)	motoveicolo con carrozino laterale (art. 14 lett. a OETV)
veicolo a motore leggero a due ruote (L1e)	motoleggera (art. 14 lett. b OETV)
ciclomotore a due ruote (L1e-B)	motoleggera
ciclomotore a tre ruote (L2e)	motoleggera
triciclo (L5e-A)	triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV)
triciclo commerciale (L5e-B)	triciclo a motore
quadriciclo leggero (L6e)	quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)
quad da strada leggero (L6e-A)	quadriciclo leggero a motore
quadrimobile leggera (L6e-B)	quadriciclo leggero a motore
quadrimobile pesante (L7e)	quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)
quad da strada pesante (L7e-A)	quadriciclo a motore
quad entro/fuori strada pesante (L7e-B)	quadriciclo a motore
quad entro/fuori strada (L7e-B1)	quadriciclo a motore
buggy con sedili affiancati (L7e-B2)	quadriciclo a motore
quadrimobile pesante (L7e-C)	quadriciclo a motore
ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale fino a 200 kg	ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure ciclomotore (art. 18 lett. a OETV) oppure risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)
ciclo a propulsione (L1e-A), peso totale superiore a 200 kg	risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)

¹⁰ RS 741.41

Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

- 1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 3 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 4 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 5 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V.

Allegato 3
(art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

- 1 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 2 Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 3 Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
- 4 Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l'allegato V.